

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

NOVITA' PREVISTE PER IL PROSSIMO 1° GENNAIO 2014: OBBLIGO POS PER PROFESSIONISTI E IMPRESE E VERIFICA RAFFORZATA DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la pubblicazione in G.U. del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, c.d. Decreto Sviluppo 2012/bis, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (salvo proroghe o modifiche di fine anno), convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, varato dal precedente Governo Monti per arginare il fenomeno dell'evasione fiscale, viene introdotto, a partire dal **1° gennaio 2014**, l'obbligo per i commercianti, artigiani e professionisti di accettare il pagamento tramite bancomat per qualsiasi tipologia di importo relativo all'acquisto di beni e prestazioni di servizi nonché una verifica rafforzata da parte degli istituti di credito nei confronti della propria clientela.

OBBLIGO POS PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Dal prossimo 1° gennaio quindi, per chi effettua "attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali", dovrà "accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito" (dunque il diffuso circuito bancomat, ma allo stesso tempo non possono escludersi in via preventiva le ulteriori carte di debito operanti in altri circuiti quali maestro e V-pay), quindi, dovrà installare un Pos (point of sale) presso il proprio punto vendita, ufficio o mezzo ambulante. A prevederlo è l'articolo 15, commi 4 e 5, del succitato decreto il quale però prevede anche l'emanazione di un decreto attuativo, non ancora arrivato. Non viene fatta menzione delle carte di credito né delle carte prepagate, per cui peraltro gli accordi con gli esercenti bancari potrebbero prevedere commissioni di utilizzo diverse.

Per quanto concerne l'effettiva entrata in vigore della norma, è condizionata dall'adozione di uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, che dovranno disciplinare le modalità, i termini e i soggetti interessati. In attesa di capire dai decreti attuativi quali saranno, con precisione, i soggetti obbligati ricordiamo che la norma impone le nuove regole a chi effettua "l'attività di vendita di prodotti", quindi, potrebbero essere interessati non solo i commercianti al dettaglio, ma anche quelli all'ingrosso, i produttori, gli agricoltori, gli ambulanti ecc.

Sempre in base alla norma, dovrà adeguarsi al nuovo obbligo anche chi svolge l'attività di prestazione di servizi, professionisti compresi.

L'intenzione dichiarata dal legislatore risiede nella volontà di aumentare i pagamenti in moneta elettronica per combattere l'evasione fiscale, al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei pagamenti. Già il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 aveva imposto il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 1.000 euro.

Non viene chiarito, peraltro, il preciso ambito di operatività della disposizione. In primo luogo non sono previste sanzioni per il professionista che non si doti di Pos e quindi non sia in grado di accettare pagamenti in formato elettronico con carte di debito. Il comma 5 dell'art. 13 DL 178/2012, inoltre, affida ad un decreto interministeriale la disciplina degli eventuali importi

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

minimi, modalità e termini di attuazione, nonché l'eventuale estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici.

Molte tuttavia sono state le lamentele sollevate da professionisti, ordini e associazioni di categoria che temono l'imposizione di ulteriori spese a favore delle banche. Per l'installazione del Pos, denunciano, si parla di costi superiori ai 100 euro, più il canone fisso e le commissioni di pagamento che entreranno direttamente nelle casse delle banche. Così come strutturata la norma, poi, i professionisti dovranno accettare solo bancomat, escludendo quindi le carte di credito, che invece avrebbero potuto essere più utili per i pagamenti delle fatture visto che non hanno limiti giornalieri di utilizzo e se ce li hanno si tratta sicuramente di massimali più alti rispetto a quelle del bancomat.

VERIFICA RAFFORZATA" AI PROPRI CLIENTI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Entrerà in vigore sempre dal 1° gennaio 2014, l'obbligo da parte degli intermediari finanziari (banche, poste, istituti di pagamento, fiduciarie ecc.) di attuare una "verifica rafforzata" ai propri clienti, che effettuano depositi, prelievi e operazioni di pagamento "per importi unitari superiori a 2.500 euro", a patto che tale limite sia superato utilizzando banconote di grosso taglio (200 euro e 500 euro).

L'utilizzo infatti di banconote di grosso taglio presenta un maggior rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo: è questo il motivo per il quale la Banca d'Italia con il "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231" del 03 aprile 2013, stabilisce per gli intermediari finanziari gli obblighi rafforzati di adeguata verifica.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

La disciplina antiriciclaggio impone l'adeguata verifica della clientela, la quale si sostanzia nelle attività di identificazione iniziale e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, nonché nel controllo costante nel corso del rapporto continuativo e della prestazione.

In considerazione del fatto che il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo non è sempre uguale per ogni singola fattispecie, sono inoltre previsti degli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela.

Banconote di grosso taglio e obblighi rafforzati

La Banca d'Italia, con Provvedimento del 03 aprile 2013, ha chiarito che l'utilizzo di banconote di grosso taglio (200 e 500 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati in contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.

Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio per importi unitari superiori a 2.500 euro (indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli) gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tali operazioni consentano di escludere la connessione delle stesse con i fenomeni già in essere.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Potranno altresì valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.

L'adeguata verifica rafforzata

L'adeguata verifica "rafforzata" consiste nell'adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell'adeguata verifica.

Nella fattispecie, la Banca d'Italia ha previsto, a titolo esemplificativo, una serie di misure che possono essere poste in essere dagli intermediari, quali:

- l'acquisizione di maggiori informazioni, anche riguardo altri soggetti come familiari, conviventi, società di affari;
- l'acquisizione di ulteriori informazioni sull'esecutore e il titolare effettivo;
- l'acquisizione di informazioni sulla natura e sullo scopo delle operazioni occasionali;
- verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e lo scopo del rapporto;
- aumento dell'intensità e della frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it